

Condizioni generali per la fornitura di pezzi di ricambio

1. APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni si applicano a qualsiasi offerta, quotazione o accordo per la fornitura pezzi di ricambio provenienti da un membro di SANOVO TECHNOLOGY GROUP. Nelle seguenti articoli, "SANOVO" si riferisce al particolare membro di SANOVO TECHNOLOGY GROUP, che funge da parte contraente secondo qualsiasi accordo esplicito tra le parti, ad esempio, una conferma d'ordine / conferma o simile (di seguito denominato "l'Accordo").

Eventuali condizioni generali della controparte (in seguito denominato "l'Acquirente"), non si applicano.

Le presenti Condizioni non si applicano nelle seguenti situazioni, che sono disciplinate da separate Condizioni:

- a) Condizioni generali di fornitura di attrezzature (con o senza installazione)
- b) Condizioni generali per lavori di riparazione

2. AMBITO DI FORNITURA

2.1 Il Prodotto

SANOVO è obbligata a fornire pezzi di ricambio (di seguito nominato "il Prodotto") in conformità con l'accordo.

2.2 Altro materiale

Tutte le informazioni ed i dati contenuti nella documentazione generale dei prodotti e nei listini prezzi, in forma elettronica o in qualsiasi altra forma, sono vincolanti solo nella misura in cui essi siano tramite un richiamo espressamente inclusi nel Contratto.

3. PAGAMENTO

3.1 Pagamento Effettivo

Qualunque sia il mezzo di pagamento utilizzato, il pagamento non si considera effettuato prima che sul conto corrente di SANOVO risulti irrevocabilmente accreditato l'importo dovuto.

3.2 Interessi

Se l'Acquirente non paga entro la data stabilita, SANOVO ha diritto agli interessi a partire dal giorno in cui il pagamento era dovuto e al risarcimento dei costi di recupero. Il tasso di interesse deve essere concordato tra le parti, diversamente risulta di 8 punti percentuali al di sopra del tasso del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea. Il rimborso dei costi di recupero è di 1 per cento dell'importo per il quale gli interessi di mora risultano dovuti.

4. RISERVA DI PROPRIETA'

Il prodotto resta di proprietà di SANOVO fino al pagamento integrale nella misura in cui tale riserva di proprietà sia valida ai sensi della legge applicabile. L'Acquirente, su richiesta di SANOVO, dovrà prestare assistenza nell'assumere le misure necessarie per proteggere la proprietà di SANOVO del Prodotto.

La riserva di proprietà non pregiudica il trasferimento del rischio ai sensi della Clausola 5.1.

5. CONSEGNA

5.1 Trasferimento del rischio

Qualsiasi condizione di consegna concordata deve essere interpretata in conformità con gli Incoterms® 2010.

Se nessuna condizione di consegna sia stata specificatamente concordata, la consegna è FCA – Free Carrier (luogo specificato)

5.2 Consegna parziale

Salvo diverso accordo, la consegna parziale è consentita.

5.3 Mancata accettazione della consegna

Se l'Acquirente non accetta la consegna al momento in cui questa è effettuata, egli dovrà comunque pagare integralmente la parte del prezzo di acquisto che risulta dovuto al momento della consegna, come se quest'ultima fosse stata eseguita nel tempo stabilito. SANOVO provvederà alla conservazione del prodotto, a rischio e spese dell'Acquirente.

SANOVO può, mediante comunicazione scritta, richiedere al Compratore di accettare la consegna entro un ragionevole termine finale. Se l'Acquirente non accetta la consegna entro tale termine, SANOVO può risolvere l'accordo tra le parti, in tutto o in parte. SANOVO avrà allora titolo per il risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento dell'Acquirente, compreso qualsiasi danno conseguente ed indiretto.

5.4 Ispezione e notifica

L'Acquirente deve ispezionare senza indebito ritardo il Prodotto dopo la consegna e notificare SANOVO la notizia di eventuali difetti. Il periodo per l'ispezione e la notifica in nessun caso potrà eccedere le 4 settimane, a meno che il difetto in questione sia di natura tale da non poter essere rilevato tramite un controllo ragionevole. La denuncia deve contenere una descrizione del difetto.

Qualora il difetto sia tale da poter causare danni, l'Acquirente ne informerà immediatamente SANOVO. L'Acquirente sopporterà il rischio di danni al prodotto derivanti dalla sua mancata notifica. L'Acquirente dovrà adottare misure ragionevoli per ridurre al minimo i danni e, in osservanza di ciò, dovrà osservare le istruzioni di SANOVO.

Se le parti hanno convenuto che SANOVO è responsabile per la consegna del Prodotto, l'Acquirente, dal momento del ricevimento, avrà 48 ore per inviare a SANOVO denuncia scritta di eventuali danni da trasporto. Qualora l'Acquirente non ottemperi a tale disposizione, sopporterà personalmente eventuali costi connessi con il danno.

6. CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI E SANZIONI

6.1 Il Compratore riconosce che i Prodotti possono essere soggetti a leggi, normative, direttive e licenze in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni di vari Paesi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Regolamento del Consiglio (CE) n. 821/2021, i Regolamenti del Consiglio (CE) n. 833/2014, n. 269/2014 e n. 765/2006, le leggi del Regno Unito, le normative in materia di amministrazione delle esportazioni degli Stati Uniti, i Regolamenti dell'Office of Foreign Assets (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, eventuali legislazioni che sostituiscano e/o rettifichino quanto sopra ed eventuali ordini emessi ai sensi di quanto sopra (collettivamente denominati "Norme Commerciali") come determinato da SANOVO.

6.2. Il Compratore dichiara di non essere un'entità sanzionata ai sensi delle Norme Commerciali, di non essere altrimenti di proprietà o controllato da persone sanzionate dalle Norme Commerciali, né di agire per conto di persone o entità sanzionate dalle Norme commerciali.

6.3. Il Compratore si impegna a rispettare le Norme Commerciali ed è il solo responsabile nel garantire il rispetto di tali Norme. Ciò comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, garantire che il Compratore non utilizzerà, venderà, esporterà, riesporterà, trasferirà, dirotterà, distribuirà, smaltirà, divulgherà o tratterà altrimenti le merci in violazione delle Norme Commerciali, incluse attività di uso finale e/o proliferazione vietate ai sensi delle Norme Commerciali.

6.4. Il Compratore non potrà vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, i prodotti SANOVO verso o per l'utilizzo in Russia, Bielorussia o in qualsiasi altro Oblast (provincia) dell'Ucraina occupato dalla Russia (attualmente Crimea, Luhansk e Donetsk) (collettivamente denominate "il Territorio Sanzionato"). Il Compratore non potrà vendere, esportare, riesportare, direttamente o indirettamente, i Prodotti a entità o singoli individui classificati come parti interdette ai sensi delle Norme Commerciali o altrimenti esclusi dalla fornitura di tali Prodotti.

6.5. Il Compratore acconsente a firmare garanzie scritte e altri documenti relativi all'esportazione su richiesta di SANOVO per supportare SANOVO nella verifica della conformità alle Norme Commerciali. Il Compratore è tenuto a fornire a SANOVO, su richiesta, informazioni relative all'adempimento degli obblighi di cui ai sottoparagrafi (1) - (4) senza indebito ritardo. Il Compratore dovrà impegnarsi con la dovuta diligenza per garantire che lo scopo dei sottoparagrafi (1) - (4) non venga violato da terzi lungo la catena commerciale, compresi eventuali rivenditori. Il Compratore dovrà informare immediatamente SANOVO di eventuali problemi nell'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi (1) - (4).

6.6.Eventuali violazione dei paragrafi (1) - (5) costituiscono una violazione sostanziale di un elemento essenziale del Contratto e SANOVO avrà il diritto di ricorrere a rimedi appropriati, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la risoluzione del Contratto.

6.7.Qualora, ai sensi delle Norme Commerciali, SANOVO:

i) non fosse legittimata a eseguire un ordine avrà il diritto di

annullare l'ordine o di posticipare la consegna dei prodotti interessati. Qualora SANOVO decidesse di annullare un ordine specifico o di posticiparne la consegna per i motivi di cui sopra, sarà esclusa la responsabilità di SANOVO per eventuali costi, danni, sanzioni, ecc., di qualsivoglia natura.

ii) ritenesse che l'esecuzione di un ordine relativo a un preventivo/conferma d'ordine abbia conseguenze negative su SANOVO, SANOVO avrà il diritto di annullare un ordine specifico o di posticiparne la consegna. Qualora SANOVO decidesse di annullare un ordine specifico o di posticiparne la consegna per i motivi di cui sopra, il rinvio e/o l'annullamento non comporterà nessun provvedimento legale per nessuna delle parti.

7. RESPONSABILITA' DELL' ACQUIRENTE

Fatti salve tutti gli altri diritti e pretese, SANOVO può, a suo insindacabile giudizio, sospendere la sua esecuzione del Contratto o annullare il contratto, in tutto o in parte, al verificarsi di uno dei seguenti eventi che interessino l'Acquirente:

a) ha cessato di esistere, o

b) è stato trasformato in un soggetto giuridico diverso, ad esempio, per fusione, o,

c) è diventato insolvente, ivi incluse (ma senza limitazione a) le ipotesi di avvio di procedure di liquidazione, fallimento, ristrutturazione, ecc.

8. RESI DEI PRODOTTI

I resi dei prodotti devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da SANOVO e fare riferimento al numero di pratica di reso emesso da SANOVO. L'autorizzazione del reso e la determinazione del valore del credito sono a esclusiva discrezione di SANOVO, alle seguenti condizioni di idoneità per i resi autorizzati:

a) Il prodotto non è realizzato su misura né è un ordine speciale.

b) Il prodotto è nella confezione originale, integra e non aperta oppure richiudibile.

c) Il prodotto è ancora coperto da garanzia.

d) Il prodotto è idoneo alla rivendita.

Il prodotto deve essere restituito sotto la responsabilità del cliente e senza alcun costo per SANOVO. In caso di reso, SANOVO applicherà una penale di riassortimento pari al 15–20% del valore del/dei prodotto/i restituito/i. Il fornitore si riserva il diritto di smaltire qualsiasi reso non autorizzato senza riconoscere alcun credito.

9. RESPONSABILITA' DI SANOVO PER DIFETTI

9.1 Garanzia limitata

Fatte salve le sezioni seguenti, SANOVO sarà obbligata a porre rimedio a eventuali difetti che appaiano entro il termine di un anno dalla consegna. Se l'uso del prodotto eccede quello concordato, il predetto periodo verrà ridotto proporzionalmente.

Ciascuna delle parti ha il diritto di sospendere l'esecuzione dei

suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale esecuzione sia impedita o resa irragionevolmente onerosa da forza maggiore,

vale a dire una delle seguenti circostanze: vertenze sindacali e ogni altra circostanza fuori dal controllo delle parti, quali incendio, guerra, vasta mobilitazione militare, insurrezione, requisizione, confisca, embargo, restrizioni nell'uso del potere, della valuta e dell'esportazione, epidemie, catastrofi naturali, eventi naturali estremi, atti terroristici e difetti o ritardi nelle consegne da parte di sub-fornitori causato da una qualsiasi delle circostanze di cui al presente articolo.

Una circostanza di cui al presente articolo che avvenga prima o dopo la formazione del Contratto dà il diritto alla sospensione solo se il suo effetto sull'esecuzione del contratto non era prevedibile al momento della formazione dello stesso

9.2 Limitazioni

SANOVO sarà responsabile solo per i difetti che appaiano secondo le condizioni di funzionamento previste dal Contratto e solo in caso di corretto uso del prodotto.

SANOVO non sarà responsabile per difetti causati da circostanze che si presentano dopo il rischio è passato all'Acquirente, ad esempio difetti dovuti a cattiva manutenzione, installazione non corretta o riparazione difettosa da parte dell'Acquirente o modifiche effettuate senza il consenso scritto di SANOVO.

SANOVO non è responsabile per difetti derivanti da forniture difettose effettuate da partner esterni incaricati o designati dall'Acquirente.

Ciò trova applicazione anche se l'accordo con il partner esterno o i servizi del partner esterno siano stati concordati tramite apposita pattuizione.

SANOVO nemmeno sarà responsabile per la normale usura, né per il deterioramento.

9.3 L'obbligo di notificare gli acquirenti

Se l'acquirente non dovesse notificare SANOVO per iscritto l'esistenza di un difetto entro i termini stabiliti nella clausola 5.4, l'acquirente perde il diritto all'eliminazione del vizio.

9.4 L'obbligo di SANOVO di porre rimedio ai difetti

Al ricevimento della notifica ai sensi della clausola 5.4, SANOVO è obbligata, a sua discrezione, a: a) inviare uno o più dipendenti a riparare e/o sostituire la parte difettosa del Prodotto, b) chiedere che l'Acquirente disinstalli ed invii a SANOVO i componenti difettosi del Prodotto per la riparazione, c) inviare all'Acquirente un ricambio del pezzo difettoso del prodotto, da installare o d) concedere all'Acquirente una riduzione del prezzo di acquisto corrispondente al valore della parte difettosa del prodotto.

Se SANOVO sceglie di effettuare la riparazione da sé, l'Acquirente dovrà a proprie spese consentire l'accesso al Prodotto ed organizzare qualsiasi intervento su apparecchiature diverse dal Prodotto, nella misura in cui ciò sia necessario per porre rimedio al difetto.

Le parti difettose che sono state sostituite sono messi a disposizione per SANOVO e sono di sua proprietà.

9.5 Nessun difetto

Se l'acquirente ha inviato la comunicazione di cui alla clausola 5.4 e non sia trovato nessun difetto per il quale possa ravvisarsi una responsabilità di SANOVO, quest'ultima avrà diritto al risarcimento dei costi sostenuti a seguito della notifica ricevuta.

10. RESPONSABILITA'

10.1 Forza maggiore

10.2 I danni causati dal Prodotto

SANOVO non sarà responsabile per eventuali danni a cose causati dal prodotto dopo che sia stato consegnato e mentre si trova nel possesso dell'Acquirente. Né SANOVO potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni a prodotti fabbricati dall'Acquirente o di cui i prodotti dell'Acquirente fanno parte.

Se SANOVO incorre in responsabilità nei confronti di terzi per danni a cose, come descritto nel paragrafo precedente, l'Acquirente dovrà risarcire, difendere e tenere indenne SANOVO.

L'Acquirente è tenuto ad essere convocato avanti il tribunale od il collegio arbitrale chiamati ad esaminare richieste di risarcimento danni azionate contro SANOVO sulla base del danno asseritamente causato dal Prodotto.

10.3 danni indiretti

Nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra parte per la perdita di produzione, perdita di profitti, perdita di uso, perdita di contratti o per qualsiasi altra perdita indiretta.

11. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

11.1 Generalità

Qualsiasi controversia derivante da o in relazione al Contratto, comprese le controversie relative alla esistenza, validità o risoluzione dello stesso, dovranno essere risolte mediante un arbitrato nel paese in cui SANOVO (cioè il membro contraente di SANOVO TECHNOLOGY GROUP, cfr clausola 1), è domiciliato, e l'accordo sarà disciplinato dal diritto sostanziale dello stesso paese.

11.2 Fallback-rule

Il precedente comma 1 si applica solo se la parte contraente della SANOVO TECHNOLOGY GROUP è domiciliata in Danimarca, Italia e Paesi Bassi. Se il contratto è concluso da parte contraente della SANOVO TECHNOLOGY GROUP domiciliata in un altro Paese, la legge prescelta sarà quella danese e la sede dell'arbitrato sarà Copenaghen, cfr. il seguente comma 3.

11.3 Sede dell'arbitrato, lingua e scelta degli istituti applicabili

Sia che il membro contraente della SANOVO TECHNOLOGY GROUP sia domiciliato in Danimarca, o sia che si applichi la fallback-rule cui al comma 2, la sede dell'arbitrato sarà Copenaghen, la lingua l'inglese e l'arbitrato sarà regolato dall'Istituto Danese di Arbitrato, conformemente alle norme di procedura arbitrale adottate dall'Istituto Danese di Arbitrato, in vigore al momento in cui hanno inizio tali procedimenti. Il numero di arbitri sarà tre.

Se il membro contraente di SANOVO TECHNOLOGY GROUP è domiciliato in Italia, la sede dell'arbitrato sarà Milano, la lingua l'inglese e l'arbitrato sarà condotto secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da tre arbitri, nominati ai sensi del Regolamento.

Se il membro contraente di SANOVO TECHNOLOGY GROUP è domiciliato nei Paesi Bassi, la sede dell'arbitrato sarà Amsterdam, la lingua sarà l'inglese e l'arbitrato sarà governato dalle Regole Arbitrali dell'Istituto Arbitrale olandese. Il numero di arbitri sarà tre.

12. VARIE

12.1 Lingua

La lingua di controllo per il Contratto, incluse le presenti Condizioni, è la lingua inglese. Ogni traduzione in un'altra

lingua è solo a scopo di riferimento e di adattamento e, pertanto, non ha alcun effetto giuridico. In caso di discrepanza nell'interpretazione del contratto o con riferimento a tutta la corrispondenza, i piani, le liste, i documenti, i registri, la documentazione, ecc., la versione inglese del Contratto prevale su qualsiasi traduzione dei documenti corrispondenti.

12.2 Avvisi

Tutte le notifiche o altre comunicazioni che debbano essere fornite o effettuate ai sensi delle disposizioni del presente contratto dovranno essere in forma scritta in lingua inglese ed inviate all'indirizzo indicato nel presente Contratto.

Ogni avviso o comunicazione dovrà considerarsi debitamente fornito od eseguito quando effettuato come segue:

a) invio a mezzo lettera raccomandata al destinatario, con data di consegna corrispondente alla data di ricevimento della raccomandata;

b) invio per corriere con data di consegna corrispondente alla data della prova di consegna della compagnia di corriere;

c) invio per fax ad un numero di fax specificato con conferma di consegna del fax. Data di consegna dell'avviso è considerata la data di invio del fax approvata dall'Acquirente;

d) invio per e-mail; la data di consegna della notifica è considerata la data di spedizione dell' e-mail, ma solo se da parte del destinatario sia stata ricevuta una notifica elettronica che la mail è stata aperta o vi sia stata risposta dal destinatario.

13 CONFORMITÀ AL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Il Gruppo SANOVO TECHNOLOGY è conforme alle seguenti normative in materia di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti:

- Regolamento (CE) n. 1935/2004 relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 relativo alle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO, IL.....

SANOVO

L'ACQUIRENTE

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341-1342 DEL CODICE CIVILE ITALIANO, LE PARTI DICHIARANO DI AVERE ESPRESSAMENTE PATTUITO E DI APPROVARE LE SEGUENTI CLAUSOLE: ART. 3 (PAGAMENTO) – ART. 5 (CONSEGNA) – ART. 6 (CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI E SANZIONI) ART. 7 (RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE) – ART. 8 (RESI DEI PRODOTTI) ART. 9 (RESPONSABILITÀ DI SANOVO PER DIFETTI) – ART. 10.2 (DANNI CAUSATI DAL PRODOTTO) – ART. 11 (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE).

DATA.....

SANOVO

L'ACQUIRENTE